

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 2 novembre 2016, n. 21

Disposizioni per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali.

(GU n.16 del 22-4-2017)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte BU44S2 del 3 novembre 2016)

La competente Commissione consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello statuto, ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita'

1. La Regione Piemonte promuove lo sviluppo delle attivita' agro-silvo-pastorali attraverso il razionale utilizzo del suolo agricolo e il recupero produttivo delle proprieta' fondiarie frammentate e dei terreni agricoli incolti o abbandonati.

2. La Regione riconosce nell'associazionismo fondiario uno strumento per il miglioramento dei fondi e per la ricostituzione di unita' di coltivazione produttive ed economicamente sostenibili in grado di favorire l'occupazione, la costituzione ed il consolidamento di nuove imprese agricole.

3. La Regione favorisce la gestione associata di piccole proprieta' terriere secondo le buone pratiche agricole al fine di:

- a) consentire la valorizzazione del patrimonio dei rispettivi proprietari;
- b) rispondere alle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica;
- c) concorrere all'applicazione delle misure di lotta obbligatoria degli organismi nocivi ai vegetali;
- d) prevenire i rischi idrogeologici e di incendio.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. La valorizzazione funzionale del territorio agro-silvo-pastorale, ai fini della presente legge, comprende tutti i terreni di qualsiasi natura, con qualunque tipo di copertura vegetale presente, erbacea, arbustiva, arborea o mista, e riguarda gli appezzamenti di cui e' noto il proprietario o di cui non e' noto, fatti salvi i diritti di terzi.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

- a) terreni incolti o abbandonati: i terreni agricoli non

destinati ad uso produttivo da almeno due annate agrarie, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate), ad esclusione dei terreni sottoposti a vincoli di destinazione d'uso;

b) terreni silenti: i terreni agricoli di cui alla lettera a) per i quali non e' noto il proprietario.

Art. 4

Associazioni fondiarie

1. La Regione, nel rispetto del principio di sussidiarieta' e in attuazione delle finalita' di cui all'art. 1, riconosce un ruolo prevalente alla gestione collettiva ed economica dei terreni agricoli e forestali.

2. Le associazioni fondiarie di cui alla presente legge sono costituite tra i proprietari dei terreni pubblici o privati al fine di raggruppare terreni agricoli e boschi, in attualita' di gestione, incolti o abbandonati, o per consentirne un uso economicamente sostenibile e produttivo.

3. L'ordinamento delle associazioni fondiarie e' disciplinato dai relativi statuti nel rispetto delle norme previste dal codice civile e dalle disposizioni speciali vigenti in materia.

4. Le attivita' di gestione dei terreni conferiti alle associazioni fondiarie sono effettuate nel rispetto delle buone pratiche agricole, degli equilibri idrogeologici, della salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio nonche' dell'economicita' ed efficienza della gestione stessa.

5. Le associazioni fondiarie possono avvalersi, per la conduzione delle proprieta' fondiarie conferite, di uno o piu' gestori.

6. Ogni associato conserva la proprieta' dei propri beni che non sono usucapibili ed esercita il diritto di recesso dalla sua adesione nel rispetto dei vincoli temporali contrattuali in essere tra l'associazione fondiaria e i gestori di cui al comma 5, fatti salvi i vincoli di destinazione d'uso.

7. Presso ciascuna associazione fondiaria e' istituito un elenco delle proprieta' associate nel quale sono registrati i titolari dei diritti reali di godimento e dei rapporti contrattuali.

8. Al fine della definizione dell'effettivo valore agronomico o forestale dei terreni concessi, le superfici inserite nell'elenco di cui al comma 7 sono classificate in funzione delle caratteristiche del suolo, del soprassuolo, dello stato delle opere di miglioramento fondiario presenti ovvero della redditivita' esistente al momento dell'adesione all'associazione fondiaria.

9. Le associazioni fondiarie acquistano la personalita' giuridica e sono riconosciute con l'iscrizione, autorizzata con provvedimento della struttura regionale competente, nel registro regionale delle persone giuridiche private, istituito in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)).

10. La giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva con propria deliberazione, acquisito il parere della commissione consiliare competente, le linee guida per la redazione dello statuto delle associazioni fondiarie.

Art. 5

Attivita' delle associazioni fondiarie

1. Le associazioni fondiarie riconosciute ai sensi dell'art. 4, comma 9 svolgono le seguenti attivita':

a) gestione associata dei terreni conferiti dai soci o assegnati ai sensi dell'art. 9;

b) redazione e attuazione del piano di gestione dei terreni conferiti dai soci o assegnati ai sensi dell'art. 9, nel quale sono individuate le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione

degli obiettivi di produzione agricola e forestale nonche' di conservazione dell'ambiente e del paesaggio;

c) partecipazione, in accordo con le unioni dei comuni o i comuni, all'individuazione dei terreni silenti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) e al loro recupero produttivo ai sensi della legge n. 440/1978;

d) manutenzione ordinaria e straordinaria dei terreni e delle opere di miglioramento fondiario.

Art. 6

Terreni incolti o abbandonati con rischi fitosanitari

1. La struttura regionale competente in materia di servizio fitosanitario segnala alle unioni dei comuni o ai comuni i terreni agricoli di cui all'art. 2 oggetto di fitopatie e infestazioni parassitarie, per i quali non sono adottate le misure di lotta obbligatoria notificate ai proprietari, al fine dell'inserimento negli elenchi dei terreni agricoli incolti o abbandonati assegnabili ai sensi dell'art. 9.

Art. 7

Terreni incolti o abbandonati a rischio idrogeologico o di incendio

1. Le unioni dei comuni o i comuni inseriscono negli elenchi dei terreni agricoli incolti o abbandonati assegnabili ai sensi dell'art. 9 i terreni agricoli di cui all'art. 2 localizzati in aree che presentano situazioni di rischio idrogeologico o di incendio per i quali non sono adottate le misure obbligatorie di prevenzione e mitigazione del rischi notificate ai proprietari.

Art. 8

Attivita' di promozione delle associazioni fondiarie da parte dei comuni

1. I comuni promuovono ogni idonea iniziativa finalizzata alla diffusione tra i proprietari dei terreni di una cultura associativa, offrendo un adeguato supporto informativo e tecnico.

Art. 9

Conferimento di funzioni agli enti locali

1. Le funzioni di assegnazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate di cui all'art. 5 della legge n. 440/1978 sono delegate alle unioni di comuni o ai comuni non aderenti ad alcuna unione per i territori di propria competenza.

2. Le assegnazioni di cui al comma 1 sono disposte, oltre che nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, comma 5 della legge n. 440/1978, anche in favore delle associazioni fondiarie riconosciute ai sensi dell'art. 4, comma 9 che presentano un piano di gestione ai comuni e alle unioni dei comuni di cui al comma 1, sulla base di una graduatoria che tiene conto delle migliori soluzioni organizzative e gestionali per il conseguimento delle finalita' dell'art. 1, ed in particolare:

- a) della ricomposizione fondiaria;
- b) del razionale sfruttamento del suolo;
- c) della maggiore estensione delle superfici oggetto di recupero produttivo;
- d) della conservazione dell'ambiente e del paesaggio.

3. La giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione stabilisce le modalita' ed i criteri per l'assegnazione o la revoca dei terreni incolti o abbandonati nonche' le linee guida per la redazione dei piani di gestione e per la loro utilizzazione.

Art. 10

Finanziamenti regionali

1. Per le finalita' di cui all'art. 1, la Regione puo' erogare alle associazioni fondiarie riconosciute ai sensi dell'art. 4, comma 9 le seguenti tipologie di finanziamento:

a) 500,00 euro per ettaro di superficie lorda per la redazione del piano di gestione dei terreni conferiti dai soci o assegnati ai sensi dell'art. 9 e per la realizzazione dei miglioramenti fondiari necessari;

b) contributi fino all' 80 per cento per la copertura delle spese sostenute per la costituzione dell'associazione fondiaria.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi prioritariamente per gli interventi di recupero produttivo dei terreni situati nel territorio dei comuni classificati come montani o collina depressa ai sensi della deliberazione del consiglio regionale del 12 maggio 1988, n. 826-6658 (Classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura).

3. La Regione, al fine di favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e contrastare il fenomeno della parcellizzazione fondiaria nel territorio classificato montano o di collina depressa ai sensi della deliberazione del consiglio regionale di cui al comma 2, puo' erogare ai proprietari dei terreni privati che aderiscono ad un'associazione fondiaria riconosciuta ai sensi dell'art. 4, comma 9 un contributo, per un'unica volta, nella misura massima di 500,00 euro per ogni ettaro conferito di superficie utilizzabile, a condizione che il conferimento sia di durata non inferiore ad anni quindici.

4. La giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva con propria deliberazione i criteri e le modalita' attuative per l'assegnazione e la revoca dei finanziamenti di cui al presente articolo.

Art. 11

Clausola valutativa

1. La giunta regionale rende conto periodicamente al consiglio delle modalita' di attuazione della legge e dei risultati ottenuti, attraverso l'associazionismo fondiario, in termini di contributo al rilancio delle attivita' agro-silvo-pastorali, al contrasto all'abbandono delle terre coltivabili e al frazionamento fondiario, nonche' al miglioramento dei fondi e delle opportunita' produttive e occupazionali.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, la giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualita' della normazione e la valutazione delle politiche, decorso un anno dall'entrata in vigore della legge e successivamente con periodicit  biennale, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:

a) un quadro dell'andamento della consistenza ed evoluzione del recupero produttivo dei terreni incolti o abbandonati in Piemonte;

b) il numero, le superfici e le attivita' svolte dalle associazioni fondiarie operanti e iscritte nel registro regionale delle persone giuridiche private;

c) le modalita' ed i criteri per l'assegnazione o la revoca dei terreni incolti o abbandonati, con il numero, le cause e le tipologie di assegnazioni e di revoche effettuate;

d) una descrizione delle azioni informative fornite dai comuni ai sensi dell'art. 8;

e) una descrizione dello stato di attuazione della legge e delle eventuali criticita'.

3. Nelle relazioni e' inserita un'apposita sezione riguardante i finanziamenti regionali di cui all'art. 10, con particolare riferimento a:

a) i criteri di ammissione ai contributi, il tipo e il numero delle domande ammesse e l'entita' del contributo erogato;

b) un prospetto del numero e della tipologia dei finanziamenti

erogati nel complesso e l'indicazione analitica del numero e dell'ammontare di quelli erogati ai sensi dell'art. 10, commi 1, lettere a) e b), 2 e 3.

4. Le relazioni successive alla prima documentano inoltre gli effetti delle politiche di accorpamento gestionale dei terreni agricoli fornendo, in particolare, le seguenti informazioni:

a) il contributo dato dagli strumenti e dalle attività al perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, con specifico riferimento alla tutela ambientale e paesaggistica e alla prevenzione di rischi idrogeologici ed ambientali;

b) una sintesi delle opinioni prevalenti tra gli operatori degli enti e delle categorie interessate.

5. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del consiglio regionale che ne concludono l'esame.

6. I soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione della legge forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2, 3 e 4. Tali attività sono finanziate con le risorse di cui all'art. 13.

Art. 12

Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 13

Norma finanziaria

1. In una prima fase di attuazione della presente legge, agli oneri di parte corrente di cui all'art. 10, quantificati in 300.000,00 euro nell'esercizio finanziario 2016, in termini di competenza e di cassa, iscritti nella missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela territorio e ambiente) programma 07 (Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni) del bilancio di previsione finanziario 2016-2018, si fa fronte con le risorse finanziarie allocate nella medesima missione e programma.

2. Alle spese a carattere pluriennale di cui al comma 1, quantificate complessivamente in 300.000,00 euro per ciascun anno del biennio 2017-2018, in termini di competenza, si fa fronte con le modalità previste all'art. 38, comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 14

Abrogazione

1. La legge regionale 17 ottobre 1979, n. 61 (Utilizzazione delle terre incolte od abbandonate e delle terre insufficientemente coltivate) è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 2 novembre 2016

CHIAMPARINO

(Omissis).